V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2750

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIGNARDI

Presentata il 14 ottobre 1970

Agevolazioni e incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro

Onorevoli Colleghi! — La recente tragedia vissuta dai nostri connazionali in Libia impone a tutta la collettività un dovere di solidarietà, che oltrepassa il semplice indennizzo del valore dei beni confiscati e le provvidenze o le esenzioni tributarie che comunque potranno essere disposte.

Si deve infatti dare a questi sfortunati cittadini la possibilità di inserirsi dignitosamente nell'ambito della collettività nazionale; si deve ridare ad ognuno di essi la sensazione, cioè, di non essere soltanto degli assistiti, ma uomini attivi e incisivi nella dinamica del lavoro e della società.

È per questa ragione che la presente proposta di legge prevede a favore di coloro che – al momento in cui sono stati costretti a lasciare il territorio libico – esercitavano attività agricola, una serie di provvidenze intese a far sì che al trauma che questi nostri connazionali hanno dovuto così ingiustamente subire per il doloroso distacco dai propri beni e dai propri interessi, non si venga ad aggiungere anche quello derivante da difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Pertanto con il presente provvedimento si vogliono estendere ai profughi della Libia le provvidenze esistenti a favore dello sviluppo della proprietà coltivatrice, prevedendo a loro favore un diritto di preferenza nella concessione di mutui e prestiti per l'acquisto, la dotazione, la conduzione ed il miglioramento dei fondi ed aziende agricole.

Con l'articolo 2 si propone che i debiti contratti per mutui e prestiti in applicazione del precedente articolo, possano essere compensati con i crediti relativi agli indennizzi concessi a favore dei profughi per i beni confiscati, ponendo la relativa operazione di compensazione a carico dello Stato.

Convinti che per il suo alto contenuto umano e sociale il presente provvedimento debba essere da tutti condiviso, confidiamo in una sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani, profughi della Libia, che – al momento in cui sono stati costretti a lasciare il territorio libico – ivi esplicavano

V LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la loro attività professionale nel settore agricolo hanno diritto di preferenza nella concessione dei mutui per l'acquisto di terreni e nei prestiti di dotazione aziendale di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590.

La stessa preferenza viene accordata per l'acquisto di terreni attraverso la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1948, n. 121.

Sono inoltre estese ai profughi della Libia che acquistano fondi rustici le provvidenze tributarie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590.

Gli stessi soggetti sono preferiti nella concessione dei prestiti di conduzione di cui all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e delle agevolazioni contributive o creditizie per iniziative dirette al miglioramento delle strutture aziendali, previste dall'articolo 16 della stessa legge.

ART. 2.

Per i debiti contratti per mutui e prestiti in applicazione del precedente articolo, dai cittadini italiani profughi della Libia, è ammissibile, su richiesta degli interessati, che si dia luogo a compensazioni con i crediti relativi agli indennizzi ad essi corrispondibili per i beni, diritti, interessi andati perduti in Libia in conseguenza delle confische effettuate dalle autorità libiche nei loro confronti.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.